



Senato della Repubblica

DOCUMENTAZIONE EUROPA

Servizio affari internazionali

Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

Servizio Studi

34

Gennaio 2025

## Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ([COM\(2024\) 497](#))

*Il 28 ottobre 2024 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale al fine di stabilire nuove norme sullo scambio automatico di informazioni.*

*L'intervento legislativo persegue una duplice finalità. Da un lato, intende rendere operativa un'altra norma dell'Unione, ovvero l'articolo 44, par. 5, della direttiva (UE) 2022/2523 (cd. "direttiva sul secondo pilastro", vedi oltre), introducendo un formulario-tipo per adempiere agli obblighi di dichiarazione incombenti sulle imprese multinazionali ai fini di una tassazione equa dei loro profitti. Dall'altro, estende alle dichiarazioni medesime l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra le autorità competenti degli Stati membri.*

*La presente Nota riassume la proposta in oggetto sia dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà sia del suo contenuto, anche con riferimento alle fonti non legislative di portata generale (atti delegati e atti di esecuzione). Dà quindi conto della relazione predisposta dal Governo. Approfondimenti specifici sono dedicati alla cooperazione internazionale nel settore fiscale e alla competenza dell'UE in materia,*

### PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

La **base giuridica** della proposta è individuata nei seguenti articoli del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE):

- 1) **113**: “Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'**armonizzazione delle legislazioni** relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del **mercato interno** ed evitare le distorsioni di concorrenza”;
- 2) **115**: “Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al **ravvicinamento delle disposizioni** legislative, regolamentari ed

amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul **funzionamento del mercato interno**".

Per quanto i citati articoli del Trattato non contengano riferimenti all'imposizione diretta, essi sono già in passato stati utilizzati quali base giuridica per le iniziative legislative in materia. La medesima, duplice base giuridica è utilizzata del resto per la [direttiva 2011/16/UE](#), le cui disposizioni vengono modificate con l'atto in oggetto; per la direttiva sul secondo pilastro si è fatto invece ricorso al solo articolo 115.

#### COMPETENZA DELL'UNIONE EUROPEA

In linea generale, la potestà impositiva rientra nella **competenza degli Stati membri**<sup>1</sup>, con l'UE che interviene per gli aspetti legati al corretto funzionamento del **mercato interno**. Nel settore dell'**imposizione indiretta**, che grava sulle transazioni (ad esempio l'IVA e i diritti di accise), l'Unione coordina e armonizza la legislazione ed assicura che la concorrenza sul mercato interno non sia falsata da disparità di aliquote o da sistemi che conferiscano indebito vantaggio sui concorrenti di altri Paesi. In tema di **imposizione diretta** (su persone, compagnie, entità o sulla proprietà) si limita a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri nella misura necessaria al miglioramento del funzionamento del mercato interno e alla soluzione di sfide comuni transnazionali quali l'evasione fiscale.

La proposta è, inoltre, dichiarata conforme al **principio di sussidiarietà** in termini di:

- 1) necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione. Da un punto di vista formale, solo l'adozione di un nuovo atto giuridico unionale può modificare una direttiva vigente. Da un punto di vista sostanziale, l'efficacia delle norme finalizzate a garantire un livello di imposizione fiscale unico per le multinazionali sarebbe compromessa da obblighi di comunicazione divergenti a livello nazionale;
- 2) valore aggiunto per l'Unione in termini di razionalizzazione e semplificazione della normativa ma anche di potenziamento del mercato unico. L'introduzione di un quadro di riferimento unitario, evitando una pluralità di metodi di attuazione nazionali, garantirebbe maggiore certezza del diritto e chiarezza sia per le imprese sia per le amministrazioni fiscali. D'altro canto, un'azione coordinata potrebbe migliorare il funzionamento del mercato unico.

La Commissione europea dichiara altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità in virtù della natura altamente integrata delle economie dell'UE. Poiché le imprese multinazionali operano – per definizione – al di là delle frontiere di un singolo Stato membro, norme comuni di coordinamento sono considerate livello minimo di regolamentazione necessario per garantire una comunicazione efficace.

Il **termine di sussidiarietà** scade il 13 febbraio 2025. Al momento della pubblicazione della presente Nota la proposta risulta all'esame dei seguenti **Parlamenti nazionali**: Parlamento danese, Bundestag e Bundesrat tedesco, Parlamento maltese, Sejm e Senato polacchi, Assembleia della Repubblica portoghese e Parlamento svedese. Anche la [Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato](#) ha avviato l'esame della proposta. Non sono state segnalate criticità relative al rispetto del principio di sussidiarietà (si veda, per maggiori dettagli, il [sito IPEX](#)).

---

<sup>1</sup> Per maggiori dettagli, si rinvia al [Dossier n. 50/DE](#), curato dai servizi di documentazione di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, "Il futuro della tassazione nell'Unione europea: prossime sfide e cambiamenti necessari - Bruxelles, 24 e 25 ottobre 2023", ottobre 2023.

## CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

La proposta di direttiva in esame istituisce un sistema per lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali e introduce un modulo *standard*, in linea con quello sviluppato dal Quadro inclusivo dell'OCSE e del G20.

### COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE FISCALE

La cooperazione internazionale in ambito fiscale si realizza attraverso **convenzioni internazionali, bilaterali o multilaterali**.

Alla prima categoria appartengono le c.d. **convenzioni internazionali contro la doppia imposizione**, accordi stipulati da due o più Stati con il fine di evitare che lo svolgimento di uno stesso atto, o attività economicamente rilevante, possa essere assoggettato a una doppia imposizione.

Un **approccio multilaterale finalizzato al coordinamento dei sistemi fiscali nazionali** si è invece sviluppato negli ultimi decenni in risposta alla mobilità di contribuenti e capitali, all'alto numero di operazioni transfrontaliere, alla delocalizzazione delle attività produttive, alle diverse forme di commercio elettronico e all'internazionalizzazione degli strumenti finanziari. In particolare, nell'ambito del [quadro inclusivo OCSE/G20](#) è stato elaborato il progetto **BEPS** (*Base erosion and profit shifting*) che, attraverso un piano articolato in [15 azioni](#), si pone l'obiettivo di contrastare l'**erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti verso Paesi a bassa fiscalità** mediante pianificazioni fiscali aggressive poste in essere soprattutto dalle multinazionali<sup>2</sup>. Si intende così assicurare che le attività siano assoggettate ad imposta dove l'attività economica e la creazione di valore hanno luogo.

Sul punto, è stata elaborata una "**soluzione a due pilastri**"<sup>3</sup>. In estrema sintesi, lo scopo del **primo pilastro** è garantire, per mezzo di una convenzione multilaterale<sup>4</sup>, una più equa distribuzione degli utili e dei diritti di tassazione tra i paesi rispetto alle grandi multinazionali. Il **secondo pilastro** stabilisce invece una limitazione, concordata anch'essa multilateralmente, alla concorrenza fiscale, tassando le multinazionali fino all'aliquota effettiva minima globale concordata del 15 per cento. In questo modo, le giurisdizioni potranno proteggere la propria base imponibile e limitare eventuali trasferimenti significativi di utili. In tale contesto sono state pubblicate **norme globali volte a contrastare l'erosione della base fiscale** ([GloBE](#) – *Global Anti-Base Erosion Rules*) per far sì che le grandi imprese multinazionali paghino un livello minimo di imposta sul reddito derivante in ciascuna delle giurisdizioni in cui operano.

Si consente così la concreta applicazione dell'articolo 44 della [direttiva \(UE\) 2022/2523](#) (cd. "direttiva sul secondo pilastro").

### DIRETTIVA SUL SECONDO PILASTRO

Al secondo pilastro del citato accordo BEPS (v. oltre) è stata data attuazione nell'UE con la [direttiva \(UE\) 2022/2523](#) (cd. "direttiva sul secondo pilastro"), che mira a garantire che i grandi gruppi multinazionali paghino un **livello minimo di imposta sul reddito** derivante da ciascuna giurisdizione in cui operano (articolo 1). A tal fine, il sistema introdotto prevede il calcolo dell'**aliquota effettiva d'imposta** per ciascuna giurisdizione e il versamento di un'**imposta integrativa** per la differenza tra detta aliquota e quella minima pari al 15 per cento (articolo 27). Le articolate modalità di calcolo sono illustrate nel capo V (articoli 26 – 32), con norme di esclusione *de minimis* (articolo 30) e la possibilità che tutti gli Stati membri concordino l'attribuzione del beneficio di "porto sicuro" (articolo 32).

<sup>2</sup> Per dettagli sui lavori avviati dalle Nazioni Unite per promuovere una convenzione quadro sul tema si veda il documento [A/RES/78/230](#).

<sup>3</sup> Si veda anche la Nota breve del Servizio studi del Senato della Repubblica: L'accordo di massima in materia fiscale OCSE/G20, n. 312, luglio 2021.

<sup>4</sup> Sul [sito Internet dell'OCSE](#) è disponibile il testo della Convenzione, non ancora aperta alla firma. Il [Parlamento europeo](#) intende monitorarne sul proprio sito l'attuazione nell'UE.

Ai sensi dell'articolo 2 il testo si applica alle entità costitutive<sup>5</sup> situate in uno Stato membro che fanno parte di un gruppo multinazionale di imprese, o di un gruppo nazionale su larga scala<sup>6</sup>, con **ricavo annuo pari o superiore a 750 milioni di euro**<sup>7</sup>. Il sistema è basato su (articolo 1 par. 1, Capo II: articoli 5-14):

- una **regola di inclusione del reddito** (*income inclusion rule* – IIR) con la quale un'entità controllante calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa tassazione<sup>8</sup> del gruppo;
- una **regola sui profitti a bassa imposizione** (*undertaxed profit rule* – UTPR) con la quale un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale ha un **onere fiscale supplementare** pari alla sua quota di imposta integrativa non già applicata ai sensi dell'IIR per le entità costitutive a bassa imposizione.

La direttiva prevede, inoltre, la possibilità che i singoli Stati membri introducano una propria **imposta integrativa domestica qualificata** (*qualified domestic top-up tax* – QDTT) da applicare sull'utile in eccesso delle entità costitutive a bassa tassazione situate nella propria giurisdizione (articolo 1, par. 2; articolo 11).

Ai fini del calcolo del dovuto, l'**articolo 44** introduce l'obbligo di presentare, tramite un **formulario-tipo** (par. 5), una **Dichiarazione sulle imposte integrative** (par. 2). Si tratta di uno strumento che contiene le informazioni di cui l'amministrazione fiscale ha bisogno per valutare correttamente il debito d'imposta dell'entità. In particolare, ai sensi del par. 2, ogni entità costitutiva dovrebbe presentare la Dichiarazione nello Stato membro in cui è localizzata, a meno che (par. 3) l'entità controllante capogruppo o un'entità designata lo faccia per conto dell'intera multinazionale in giurisdizioni tra cui siano in vigore accordi per lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

Il par. 5 elenca le seguenti informazioni, necessarie per la presentazione della dichiarazione: identificazione delle entità costitutive del gruppo; informazioni sulla struttura societaria complessiva; informazioni necessarie per calcolare: l'aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione e l'imposta integrativa di ciascuna entità costitutiva, l'imposta integrativa di un membro di un gruppo di *joint-venture* e l'attribuzione dell'imposta integrativa a ciascuna giurisdizione; la registrazione delle scelte effettuate in base alla direttiva.

L'articolo 44, par. 7, stabilisce che la dichiarazione sulle imposte integrative sia presentata entro **15 mesi** dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, con proroga a **18 mesi** per l'esercizio di transizione (art.51).

In dettaglio, vengono apportate le seguenti, principali modifiche alla vigente [direttiva 2011/16/UE](#), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

---

<sup>5</sup> L'articolo 3, par. 1, n. 2, definisce l'entità costitutiva come “qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala e qualsiasi stabile organizzazione di un'entità principale che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese”.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 3, par. 1, n. 4, si intende per gruppo multinazionale di imprese “qualsiasi gruppo comprendente almeno un'entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo”. Il successivo n. 5 individua invece il «gruppo nazionale su larga scala» come “qualsiasi gruppo le cui entità costitutive sono tutte localizzate nello stesso Stato membro”.

<sup>7</sup> Norme dettagliate disciplinano il calcolo del reddito o della perdita qualificante (Capo III: articoli 15-19) e definiscono le imposte rilevanti di un'entità costitutiva Capo IV: articoli 20 – 25). La ristrutturazione di imprese e le strutture di *holding* sono disciplinate nel Capo VI (articoli 33-37) mentre il capo VII (articoli 38 – 43) è dedicato ai regimi di neutralità fiscale e di imposizione delle distribuzioni.

<sup>8</sup> L'entità costitutiva a bassa imposizione è una “entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione o un'entità costitutiva apolide che, per un dato esercizio fiscale, ha un reddito qualificante e un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta” (articolo 3, par. 1, n. 19).

La direttiva 2011/16/UE stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio, con mezzi elettronici, di informazioni nel settore delle dogane e della fiscalità. Lo scambio si avvale di una piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN).

Viene introdotto un **nuovo articolo 8-bis-sexies**, che definisce il quadro per lo scambio delle Dichiarazioni sulle imposte integrative. La norma richiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l'entità controllante di una multinazionale, o altra entità designata, presenti la Dichiarazione<sup>9</sup> utilizzando il formulario-tipo pubblicato nell'[Allegato](#) della proposta in esame.

Per la **trasmissione**, che ha luogo automaticamente, si è adottato il cosiddetto **approccio di diffusione** (articolo 8-bis, par. 2), tale da garantire che tutte le giurisdizioni pertinenti ricevano le informazioni di cui hanno bisogno in base al loro rapporto con la multinazionale. In particolare: lo Stato membro dell'entità controllante capogruppo riceve la Dichiarazione completa; gli Stati membri di attuazione ricevono l'intera Sezione generale; gli Stati membri che applicano solo l'imposta integrativa domestica qualificata ricevono ciascuno le parti pertinenti; gli Stati membri con diritti di imposizione diversi ricevono le Sezioni giurisdizionali specifiche<sup>10</sup>. Lo scambio dovrebbe avere luogo "quanto prima e in ogni caso entro tre mesi dal termine di presentazione" (par. 3) o, in caso di ricevimento oltre il termine, "entro tre mesi dalla data di ricevimento" (par. 4).

Gli Stati membri sono incaricati di fornire alla Commissione, su base annuale, statistiche sul volume degli scambi automatici nonché su costi, benefici e potenziali cambiamenti (nuovo **articolo 8-ter**). Il nuovo **articolo 9-bis** disciplina la collaborazione in materia di rettifiche e mancato ricevimento delle Dichiarazioni; la conservazione delle registrazioni delle informazioni ricevute mediante scambio automatico è prevista per un periodo minimo di cinque anni (par 3 dell'**articolo 22**). Il par. 4 del medesimo articolo disciplina la conferma per via elettronica della validità delle informazioni.

L'**articolo 25-bis** rinvia al diritto nazionale per l'individuazione di sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" applicabili in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della proposta in esame. Agli Stati medesimi incomberà l'onere di "assicurarne l'applicazione".

In virtù della netta diversità dei sistemi giuridici nazionali, di norma gli atti legislativi dell'Unione europea non introducono né disciplinano sanzioni, che vengono invece rimandate agli ordinamenti nazionali. Sono, quindi, gli Stati membri a regolare le conseguenze dell'inosservanza di regolamenti e direttive.

Il **termine per il recepimento** è posto al **31 dicembre 2025** (articolo 2, par. 1, della proposta in esame), eccezion fatta per gli Stati che abbiano optato per l'applicazione differita ai sensi della direttiva sul secondo pilastro (articolo 2, par. 3). La Commissione europea segnala del resto, nella relazione introduttiva alla proposta, che l'approvazione del testo riveste **carattere di urgenza** poiché la prima dichiarazione sulle imposte integrative dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.

## **ATTI DI ESECUZIONE ED ATTI DELEGATI**

Il nuovo articolo 20, par. 5, della [direttiva 2011/16/UE](#) incarica la Commissione di adottare **atti di esecuzione** per individuare formulari elettronici tipo e determinare il regime linguistico per lo scambio di informazioni. L'adozione degli atti avrà luogo tramite la **procedura d'esame**.

---

<sup>9</sup> Le regole per la compilazione della Dichiarazione sulle imposte integrative sono anch'esse pubblicate nell'[allegato](#) della proposta in esame, destinato a diventare l'Allegato VII della [direttiva 2011/16/UE](#) (articolo 1, par. 12, della proposta in titolo). Per le modalità di modifica della Dichiarazione tramite un atto delegato della Commissione si veda oltre.

<sup>10</sup> La relazione illustrativa della proposta specifica inoltre che ai fini dell'eventuale scambio di informazioni con le giurisdizioni di paesi terzi dovranno essere conclusi appositi accordi internazionali.

Gli **atti di esecuzione** sono disciplinati dall'art 291, par. 1, del TFUE, il quale attribuisce agli Stati membri la competenza ad adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Quando però si dovessero rendere necessarie **condizioni uniformi di esecuzione**, gli atti stessi "conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati (...), al Consiglio" (art. 291, par. 2). Gli Stati membri controllano l'esercizio delle competenze di esecuzione tramite un **Comitato**, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Le modalità di lavoro dei Comitati sono state disciplinate dal [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#), che individua due diverse procedure: la procedura consultiva (articolo 4), in cui il comitato esprime un parere, che la Commissione dovrà tenere "nella massima considerazione" e la votazione è solo eventuale; la procedura di esame (articolo 5), in cui il Comitato esprime il proprio parere a maggioranza qualificata. Qualora la Commissione europea decida di discostarsene, è previsto il rinvio ad un Comitato di appello per una nuova delibera (articolo 6).

La Commissione è altresì autorizzata all'adozione di **atti delegati** al fine di modificare il formulario per la Dichiarazione sulle imposte integrative ([Allegato](#), sezione III) al fine di allineare quest'ultimo ad eventuali aggiornamenti alla Dichiarazione *standard* sulle imposte integrative concordata in sede di quadro inclusivo OCSE/G20 (**articolo 21**, par. 9). L'**articolo 26-bis**, par. 1 e 2, conferisce tale potere per un periodo di tempo indeterminato.

*Nel testo della proposta peraltro i par. 1 e 2 del nuovo articolo 26-bis non sembrano avere portata legislativa differenziata, apparendo ripetitivi e di contenuto analogo.*

Ai sensi dell'**articolo 290 del TFUE** "un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare **atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano** determinati **elementi non essenziali dell'atto legislativo**. **Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere**. Gli **elementi essenziali** di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere"<sup>11</sup>. **Il controllo sugli atti delegati spetta al legislatore dell'Unione** (in questo caso il solo Consiglio), in considerazione del fatto che con la delega il legislatore medesimo ha conferito alla Commissione il potere di elaborare atti che avrebbe potuto adottare egli stesso. L'art. 290, par. 2, prevede esplicitamente due distinte forme di controllo, attivabili appunto dal Consiglio:

- 1) **diritto di revoca**: provvedimento eccezionale, che priva in maniera generale ed assoluta la Commissione del potere delegato e può essere motivato, ad esempio, dal sopraggiungere di elementi tali da rimettere in causa il fondamento medesimo della delega. L'**articolo 26-bis**, par. 3, della proposta in oggetto specifica che un'eventuale revoca può avvenire in qualsiasi momento ad opera del Consiglio e avrà effetto il giorno successivo alla pubblicazione della relativa decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE o da altra data ivi specificata;
- 2) **diritto di obiezione** (o "opposizione"), censura specifica rivolta contro un atto preciso, che – ai sensi dell'**articolo 26-bis**, par. 6, della proposta di regolamento – può essere espressa entro due mesi dalla notifica, prorogabile a richiesta di altri due mesi.

Pare opportuno ricordare che seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona le Commissioni permanenti del Senato della Repubblica hanno in più occasioni evidenziato, nelle proprie risoluzioni, **elementi di criticità** nello schema di **deleghe prive di scadenza temporale** posto che l'articolo 290

---

<sup>11</sup> La *ratio* di questo divieto è stata spiegata come segue dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza relativa al caso [C-44/16](#) dell'11 maggio 2017: "la possibilità di delegare poteri prevista all'articolo 290 TFUE è diretta a consentire al legislatore di concentrarsi sugli elementi essenziali di una normativa nonché sugli elementi non essenziali sui quali esso ritenga opportuno legiferare, affidando tuttavia alla Commissione il compito di «integrare» determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo adottato ovvero di «modificare» tali elementi nell'ambito di una delega conferita a quest'ultima" (par. 58).

del TFUE stabilisce in modo inequivoco che “gli atti legislativi delimitano esplicitamente (...) la durata della delega di potere”<sup>12</sup>.

Rileva in proposito che nella [Convenzione d'intesa sugli atti delegati](#) allegata all'[Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"](#) dell'aprile 2016 è esplicitamente stabilito che "L'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato" (articolo 16). Nel caso di deleghe a tempo determinato - prosegue l'articolo 17 - "l'atto di base dovrebbe prevedere in linea di principio il rinnovo automatico e tacito della delega per periodi di autentica durata".

*Resta aperta la questione se un accordo tra le istituzioni comunitarie possa, ed in che misura, modificare il dettato del TFUE.*

## **RELAZIONE DEL GOVERNO E PROSPETTIVE NEGOZIALI**

Il 27 dicembre 2024 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha inviato alle Camere una [relazione](#) sulla proposta ai sensi dell'articolo 6, c. 4, della [legge n. 234 del 2012](#).

Il testo contiene una **valutazione positiva** della proposta, le cui **disposizioni** “possono ritenersi **conformi all'interesse nazionale**, in particolare con la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali e la protezione della base imponibile nazionale”. In considerazione del fatto che “la proposta rende operativo l'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro in modo coerente con quanto è stato elaborato a livello mondiale e lo replica in ambito europeo”, il MEF non individua “modifiche o diverse prospettive per procedere con la proposta”.

La relazione specifica che la Presidenza di turno del Consiglio UE intende concludere tempestivamente le discussioni tecniche, con l'obiettivo di raggiungere l'accordo politico sulla proposta all'Ecofin che si terrà a **marzo 2025**.

---

<sup>12</sup> Si veda, ad esempio, la risoluzione [Doc XVIII, n. 66](#) (14<sup>a</sup> Commissione permanente, XVI Legislatura). Per una ricostruzione più dettagliata dei rapporti tra Senato della Repubblica e Commissione europea in merito agli atti delegati, si rinvia alla [Scheda di valutazione n. 49/2013](#), curata nel luglio 2013 dall'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea del Senato della Repubblica.

## **PRECEDENTI APPROFONDIMENTI SULLA FISCALITA' NELL'UNIONE EUROPEA**

[Dossier n. 50/DE](#) (XIX Legislatura): Il futuro della tassazione nell'Unione europea: prossime sfide e cambiamenti necessari - Bruxelles, 24 e 25 ottobre 2023, Ottobre 2023

[Nota n. 84](#) (XVIII Legislatura): Comunicazione della Commissione europea "Tassazione delle imprese per il XXI secolo", maggio 2021

[Nota n. 18/1](#) (XVIII Legislatura): Comunicazione "Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE" (COM(2019) 8), febbraio 2019

---

*17 gennaio 2025*

*a cura di Melisso Boschi, Laura Lo Prato, Claudia Bianchi(\*)*.

*La dot.sa Bianchi ha collaborato nell'ambito di un tirocinio formativo realizzato presso il Servizio studi del Senato della Repubblica.*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.